



***S.d.A. CALCIO UISP Emilia-Romagna
Attività Regionale***

***COMUNICATO N. 04
del 05/11/2025***

***- composto da 04 pagine -
(Art. 61 del R.T.N.)***

Sommario

- Pagg. 02-04 Delibera n. 04/2025 Commissione Disciplinare II Grado

COMUNICATO N°04 del 05/11/2025

Commissione Disciplinare d'Appello di Secondo Grado
Settore di Attività Calcio UISP EMILIA-ROMAGNA

Delibera n° 04
del 03.11.2025

Attività sportiva: 2025/2026
Comitato UISP di MODENA

Ricorrente: Pol. Dil. Casalgrande
Gara: Casalgrandese vs Audax Casinalbo
Gara del 13.10.2025
Comunicato n. 07 del 22.10.2025

Commissione composta dai Sig.:

Marco Massari - Coordinatore
Gabriele Gamberini - Componente
Fabio Bonzanini - Componente

Svolgimento

Il sottoscritto Claudio Marchetti in qualità di Presidente della Pol. Dil. Casalgrande (tessera UISP n. 260059065), con il presente scritto intende presentare formale contro-ricorso in merito al reclamo inoltrato dalla ASD Audax Casinalbo, protocollato in data 17 ottobre 2025, relativo alla gara Casalgrandese vs Audax Casinalbo del 13.10.2025, dove viene richiesto l'applicazione dell'art. 203 del R.T.N..

Oggetto: Casalgrandese vs Audax Casinalbo del 13.10.2025
Comunicato n. 07 del 22.10.2025

Il sottoscritto Claudio Marchetti in qualità di Presidente della Pol. Dil. Casalgrande (tessera UISP n. 260059065), presenta formale ricorso, come previsto dai termini di presentazione dettati dall'art. 161 del R.T.N., in merito alla partita tra le squadre Casalgrandese vs Audax Casinalbo giocata il 13.10.2025, valida per la 4° giornata di andata - Campionato Calcio a 11 UISP - Fase 1 - Categoria 3 - Girone B di Modena.

I fatti

Il ricorso è motivato dai seguenti fatti:

1. Nel referto ufficiale si segnala che la partita è stata interrotta al 41° minuto del secondo tempo. Tuttavia, la partita è stata effettivamente interrotta al 43° minuto. Questo errore è significativo, in quanto cambia la comprensione della dinamica della partita, che stava per concludersi regolarmente senza ulteriori incidenti. La correzione di tale dettaglio è fondamentale per rappresentare con precisione la cronologia degli eventi.

2. L'interruzione è quindi avvenuta quando la gara era sostanzialmente conclusa, e non ha influito sull'esito tecnico dell'incontro. La decisione dell'arbitro di sospendere la gara è stata pienamente condivisa dalla Casalgrandese, in quanto l'interruzione è avvenuta a seguito dell'invasione di campo da parte di alcuni tifosi ospiti riconducibili alla società Audax Casinalbo, posizionati nel settore loro riservato. La Casalgrandese non ha avuto alcuna responsabilità nel verificarsi dell'episodio.

3. Nel referto si fa riferimento a "persone riconducibili alla Casalgrandese" coinvolte nel parapiglia. Si precisa che la Casalgrandese non aveva tifosi al seguito, data che la squadra non giocava nel proprio campo comunale, e gli unici tifosi presenti sugli spalti erano quelli della squadra ospite. Inoltre la Casalgrandese era passata in vantaggio 3-2 al 38° minuto del secondo tempo, e quindi non avrebbe avuto alcun motivo per invadere il campo o creare disordini. La corretta interpretazione dei fatti implica che non vi erano tifosi della Casalgrande coinvolti nell'incidente, ma eventualmente altri soggetti, i cui dettagli non sono stati adeguatamente specificati nel referto.

4. Nonostante le informazioni disponibili, non esistono prove che i tifosi della Casalgrande abbiano partecipato all'incidente. Le uniche persone coinvolte nel parapiglia erano probabilmente tifosi della squadra ospite, come è facilmente deducibile dal contesto della partita, con la squadra ospite che stava per perdere a pochi secondi dalla fine. Chiediamo che venga rimosso qualsiasi riferimento a tifosi della Casalgrande, in quanto non giustificato dai fatti.

5. Vista la situazione di potenziale pericolo, la dirigenza della Casalgrandese aveva già ordinato ai propri giocatori di rientrare negli spogliatoi prima del fischio finale, al solo scopo di tutelare l'incolumità dei tesserati.

6. Pertanto, la sospensione della partita deve essere attribuita esclusivamente al comportamento dei sostenitori dell'Audax Casinalbo, la cui invasione ha costretto il direttore di gara ad interrompere l'incontro per motivi di sicurezza, come previsto dall'art. 203 del R.T.N. UISP.

Motivazioni del ricorso:

Si ricorre a quanto stabilito dal Giudice di Primo Grado del Settore di Attività Calcio UISP di Modena, e pubblicato sul C.U. numero n. 07 del 22.10.2025.

Si richiede:

- a. Il reclamo dell'Audax Casinalbo venga rigettato in toto;
- b. Sia confermata la piena regolarità della condotta della Casalgrandese;
- c. Venga riconosciuta la responsabilità diretta dell'invasione e conseguente sospensione alla società Audax Casinalbo, ai sensi degli artt. n. 79 e n. 203 del R.T.N. UISP;
- d. Venga rivista la decisione di comminare la multa alla società Casalgrandese.

PREMESSO

Tale Commissione Disciplinare d'Appello di 2° Grado, ancor prima di entrare nel merito dei fatti, è tenuta a verificare se il ricorso sia stato inoltrato con tutti i dettami previsti dagli articoli che ne disciplinano la presentazione, pena la non ammissibilità, allo scopo di tutelare gli interessi di tutte le parti in causa.

Preso atto che è stata versata la cauzione relativa al ricorso. Preso atto dell'istanza del ricorso e visionata la documentazione presentata.

MOTIVAZIONI

Dall'analisi dei documenti in nostro possesso è stato constatato quanto segue:

1) In relazione a quanto previsto dall'art. 159, lettera h) del R.T.N. (data del reclamo o del ricorso), non vi è indicata la data in cui è stato formalmente scritto o redatto il ricorso stesso.

DELIBERA

1. Si confermano tutte le seguenti sanzioni:

- a. Sconfitta per 3 a 0 a tavolino per la società Casalgrandese;
- b. Sanzione di € 75,00 per la società Casalgrandese;
- c. 1 punto di penalizzazione per la società Casalgrandese;

adottate dal Giudice di Primo Grado del Settore di Attività Calcio UISP di Modena e pubblicate sul C.U. numero n. 07 del 22.10.2025.

2. In merito a quanto scritto precedentemente al sub 1) (MOTIVAZIONI) si trattiene l'importo cauzionale (come previsto dall'articolo n. 166 del R.T.N.) di € 75,00 (settantacinque/00) alla società Casalgrandese;

Si dispone la pubblicazione sul primo comunicato ufficiale del Settore di Attività Calcio del Comitato Territoriale UISP di Modena.

Ferrara, 03.11.2025

Il Giudice 2° Grado Marco Massari

Il Responsabile S.d.A.
Calcio Emilia-Romagna
Giampaolo Ferri

Il Segretario S.d.A.
Calcio Emilia-Romagna
Roberto Rodio